

Prot. 631/2026

AL DIRIGENTE
SEZIONE POLIZIA STRADALE DI PADOVA
PEC: dipps204.0100@pecps.poliziadistato.it

e, p.c.

AL DIRIGENTE
COMPARTIMENTO POLIZIA STRADALE PER IL VENETO
PEC: dipps204.0000@pecps.poliziadistato.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

AL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

ALLA DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA STRADALE
PEC: dipps.serv.stradale@pecps.interno.it

ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
presso il Ministero dell'Interno
PEC: dipps001.0210@pecps.interno.it

Oggetto: Istanza Altvelox prot. n. 699/2026 del 6 luglio 2026 relativa alla SS 309 Romea nel territorio di Codevigo. Formale contestazione del riscontro della Sezione Polizia Stradale di Padova. Invito e diffida all'integrale ostensione della documentazione richiesta entro il termine previsto del 6 agosto 2026.

Il sottoscritto Gianantonio Sottile Cervini, in proprio e nella qualità di Presidente pro tempore di Altvelox – Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada, fa seguito all’istanza prot. n. 699/2026 del 6 luglio 2026 e alla successiva nota sottoscritta dal Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Padova.

La presente si rende necessaria poiché il riscontro ricevuto non corrisponde, se non in minima parte, al contenuto della domanda formulata da Altvelox.

Con l’istanza del 6 luglio 2026 la Polizia Stradale, Compartimento per il Veneto e Sezione di Padova, era stata espressamente richiesta di trasmettere, per quanto formato, detenuto, ricevuto o trasmesso dai rispettivi uffici, i dati statistici di incidentalità relativi agli ultimi cinque anni per la SS 309 nel territorio del Comune di Codevigo; i pareri, le note tecniche, le relazioni, i sopralluoghi, le comunicazioni e gli atti istruttori relativi alla sicurezza del tratto, ai limiti di velocità, ai divieti di sorpasso, alla disciplina della circolazione, al traffico pesante e agli interventi ritenuti necessari; nonché i pareri e le valutazioni tecniche resi dalla Polizia Stradale in relazione all’installazione, autorizzazione, riattivazione, spostamento o utilizzo di dispositivi elettronici per il controllo della velocità.

La richiesta era quindi indirizzata alla Polizia Stradale proprio per acquisire documentazione dalla stessa formata o detenuta e non per ottenere copia del decreto conclusivo adottato dalla Prefettura.

La risposta ricevuta rinvia invece all’art. 2 del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, affermando che l’atto conclusivo sarebbe costituito dal decreto del Prefetto di Padova relativo ai tratti stradali sui quali possono essere effettuati rilevamenti a distanza, e trasmette quindi ad Altvelox copia di tale decreto, precisando persino che esso è già reperibile sul sito istituzionale dell’Ufficio Territoriale del Governo.

Quel decreto non era stato richiesto alla Sezione Polizia Stradale di Padova.

Si tratta, oltretutto, di un documento pubblico già disponibile online, la cui trasmissione non può evidentemente sostituire l’ostensione degli specifici atti tecnici e istruttori richiesti ad un diverso ufficio perché dallo stesso formati o detenuti.

La circostanza assume particolare rilievo perché proprio il decreto prefettizio trasmesso dalla Sezione attesta espressamente che, nell’istruttoria che ne ha preceduto l’adozione, è stato “ACQUISITO il parere tecnico della Polizia Stradale-Sezione di Padova prot. n.

64216 dell'11/06/2025" e dà altresì atto delle "verifiche tecniche svolte dalla Polizia Stradale-Sezione di Padova".

È dunque lo stesso documento inviato dal Dirigente a confermare l'esistenza di atti formati dalla Sezione Polizia Stradale di Padova che rientrano esattamente nell'oggetto dell'istanza del 6 luglio 2026 e che, tuttavia, non sono stati consegnati.

Il richiamo all'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006 non giustifica tale omissione. La disposizione prevede che il diritto sia esercitato nei confronti dell'autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente. L'art. 25, comma 2, della legge n. 241/1990 stabilisce, in termini altrettanto chiari, che la richiesta deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. A ciò si aggiunge l'art. 22, comma 1, lettera d), della medesima legge, che ricomprende nella nozione di documento amministrativo anche gli atti interni e quelli non relativi ad uno specifico procedimento.

Ne consegue che l'esistenza di un provvedimento conclusivo prefettizio non fa venir meno il diritto di conoscere i pareri, le relazioni, le verifiche tecniche e gli altri documenti istruttori formati dalla Polizia Stradale e posti, peraltro, a fondamento dello stesso provvedimento.

La risposta risulta inoltre priva di qualsiasi effettiva determinazione sulla distinta domanda di accesso civico generalizzato formulata ai sensi degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo n. 33/2013. Anche sotto tale autonomo titolo Altvelox aveva chiesto l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione. Un'eventuale limitazione avrebbe richiesto una specifica motivazione riferita ai limiti previsti dalla legge e non può essere sostituita dalla trasmissione di un diverso documento pubblico.

Quanto al sinistro mortale del 4/5 luglio 2026, si prende invece atto della dichiarazione della Sezione secondo cui l'incidente non sarebbe stato rilevato né trattato dalla Polizia Stradale di Padova e che, per tale ragione, la Sezione non deterrebbe specifica documentazione. Tale dichiarazione costituisce l'unico effettivo riscontro puntuale rinvenibile nella nota ricevuta e non incide sulle restanti categorie documentali richieste.

Altvelox non intende consentire che una domanda di accesso specificamente articolata venga considerata evasa attraverso l'invio di un decreto prefettizio pubblico, non richiesto alla Polizia Stradale, mentre restano non consegnati proprio gli atti tecnici della Sezione la cui esistenza è attestata dal medesimo decreto trasmesso.

Per tali ragioni, con la presente

INVITA E DIFFIDA

il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Padova a integrare il riscontro entro e non il termine previsto del 6 agosto 2026, trasmettendo anzitutto copia integrale del parere tecnico della Sezione prot. n. 64216 dell'11 giugno 2025, unitamente agli atti, alle schede, ai sopralluoghi, alle verifiche tecniche e agli eventuali allegati sui quali tale parere è fondato.

Nel medesimo termine dovranno essere trasmessi gli ulteriori dati statistici, pareri, relazioni, note tecniche, comunicazioni e documenti espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte dell'istanza del 6 luglio 2026 dedicata alla Polizia Stradale, limitatamente a quelli effettivamente formati o detenuti dalla Sezione di Padova.

Qualora singoli documenti non siano detenuti dalla Sezione, ciò dovrà essere dichiarato in modo espresso e riferito a ciascuna categoria documentale richiesta, indicando, ove conosciuto, l'ufficio che li detiene. Qualora invece l'ostensione venga negata o limitata, dovranno essere indicate la specifica disposizione applicata, il documento interessato e le concrete ragioni del diniego, valutando comunque l'accesso parziale mediante oscuramento delle sole parti eventualmente sottratte alla conoscibilità.

Non saranno considerati riscontro alla presente ulteriori rinvii al decreto prefettizio già trasmesso, poiché esso non costituisce né sostituisce la documentazione richiesta alla Polizia Stradale.

Altvelox deve inoltre rappresentare che il presente episodio non viene percepito come isolato. Nel corso degli ultimi anni l'Associazione ha ricevuto dalla Sezione Polizia Stradale di Padova riscontri che, in più occasioni, sono stati ritenuti incompleti, elusivi rispetto all'effettivo contenuto delle istanze o comunque non idonei a consentire quella piena conoscenza degli atti amministrativi che costituisce la finalità propria della disciplina sull'accesso e sulla trasparenza.

Analoghe vicende hanno già determinato la presentazione, da parte di Altvelox, di esposti e denunce-querele alle Autorità competenti. Da ultimo, proprio in data odierna, l'Associazione ha assunto analoga iniziativa in relazione alla documentazione concernente la postazione di rilevamento della velocità ubicata nel Comune di San Giorgio delle Pertiche. Si richiama tale circostanza esclusivamente quale dato relativo alle iniziative già

intraprese dall'Associazione e non quale anticipazione di valutazioni riservate all'Autorità giudiziaria.

Altvelox non è più disponibile a impiegare sistematicamente tempo, risorse e iniziative amministrative e giudiziarie per ottenere documenti determinati che vengono richiesti nell'esercizio di diritti espressamente riconosciuti dall'ordinamento. Non si pretende dalla Polizia Stradale nulla di diverso da ciò che la legge consente di conoscere: si chiede che le istanze vengano esaminate nel loro effettivo contenuto e che sia fornita una risposta puntuale sui documenti formati o detenuti dall'ufficio, distinguendo ciò che è ostensibile, ciò che eventualmente non lo è e ciò che non esiste o non è detenuto.

Per queste ragioni la presente costituisce, nei confronti del Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Padova, l'ultimo preavviso di cortesia che Altvelox intende formulare prima dell'immediata attivazione delle iniziative previste dall'ordinamento. In presenza di ulteriori risposte meramente interlocutorie, elusive, riferite ad atti diversi da quelli richiesti o comunque prive di una specifica determinazione sulle singole categorie documentali, non seguiranno ulteriori solleciti o inviti preventivi.

Si chiede pertanto al Dirigente del Compartimento Polizia Stradale per il Veneto e agli organi centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza destinatari per conoscenza della presente di intervenire nell'ambito delle rispettive competenze, sensibilizzando formalmente la Dirigenza della Sezione di Padova sul puntuale rispetto della normativa in materia di accesso documentale e accesso civico e impartendo, ove ritenuto necessario, le conseguenti indicazioni operative affinché le istanze dei cittadini e degli enti esponenziali siano trattate secondo legge, con completezza, trasparenza e rispetto istituzionale.

Il punto assume particolare rilievo perché la trasparenza amministrativa non costituisce una concessione dell'ufficio al cittadino. Nei limiti stabiliti dalla legge, essa corrisponde all'esercizio di diritti disciplinati dall'ordinamento. Quando un cittadino o un'associazione chiede né più né meno di quanto può legittimamente ottenere, il compito dell'amministrazione è esaminare la domanda e riscontrarla correttamente, non costringere l'interessato a reiterare richieste, diffide e iniziative giudiziarie per conoscere documenti che risultano già formati o detenuti.

Tanto premesso, il Dirigente della Sezione Polizia Stradale di Padova è invitato e diffidato a integrare il riscontro entro e non oltre il termine originario del 6 agosto 2026, trasmettendo anzitutto copia integrale del parere tecnico della Sezione prot. n. 64216 dell'11 giugno 2025, unitamente agli atti, alle schede, ai sopralluoghi, alle verifiche tecniche e agli eventuali allegati sui quali tale parere è fondato.

Nel medesimo termine dovranno essere trasmessi gli ulteriori dati statistici, pareri, relazioni, note tecniche, comunicazioni e documenti espressamente indicati ai punti 1, 2 e 3 della parte dell'istanza del 6 luglio 2026 dedicata alla Polizia Stradale, limitatamente a quelli effettivamente formati o detenuti dalla Sezione di Padova.

Qualora singoli documenti non siano detenuti dalla Sezione, ciò dovrà essere dichiarato in modo espresso e riferito a ciascuna categoria documentale richiesta, indicando, ove conosciuto, l'ufficio che li detiene. Qualora invece l'ostensione venga negata o limitata, dovranno essere indicate la specifica disposizione applicata, il documento interessato e le concrete ragioni del diniego, valutando comunque l'accesso parziale mediante oscuramento delle sole parti eventualmente sottratte alla conoscibilità.

Decorso inutilmente il termine assegnato, Altvelox procederà senza ulteriore avviso alla trasmissione dell'istanza originaria, della nota di riscontro, del decreto prefettizio e della presente diffida alla competente Autorità giudiziaria, affinché siano accertate le ragioni della mancata ostensione degli atti espressamente richiesti e della mancata consegna di documentazione tecnica la cui esistenza risulta dallo stesso provvedimento prodotto dalla Sezione.

Saranno contestualmente attivati i rimedi previsti dall'art. 25 della legge n. 241/1990 e, per la parte relativa all'accesso civico generalizzato, dall'art. 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo n. 33/2013, con trasmissione degli atti agli organi sovraordinati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza già destinatari per conoscenza della presente.

Si richiede che ogni ulteriore comunicazione rechi il protocollo della presente, l'indicazione del responsabile del procedimento e sia trasmessa alla PEC istituzionale di Altvelox.

Roma, 24 luglio 2026

Altvelox
Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada
Il Presidente pro tempore Gianantonio Sottile Cervini

